

23264/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

Dott. VITTORIO RAGONESI

Dott. MAGDA CRISTIANO

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

Dott. MARIA ACIERNO

ha pronunciato la seguente

Oggetto

FALLIMENTO

- Consigliere -

- Presidente -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

Ud. 10/06/2016 - CC

Cion 23264

R.G.N. 17248/2014

- Consigliere -

Rep. C. I

* RSCUPERD PSR LIVETERIORS IMPORTO DEL

ORDINANZA

sul ricorso 17248-2014 proposto da:

BREMBO ARREDAMENTI SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA VALTULINA, ALESSANDRO FABBI, EUGENIO G. M. SARAI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ICE BERG SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 710/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 21/05/2014, depositata il 26/05/2014;

SW

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto spedito per la notifica il 24 giugno 2014, la Brembo Arredamenti s.r.l. con socio unico in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia, resa pubblica il 26 maggio 2014, che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, dichiarata inammissibile la proposta di ammissione della società stessa a concordato preventivo, ne aveva dichiarato il fallimento;

che il creditore istante Ice Berg s.r.l. e la Curatela del fallimento Brembo Arredamenti s.r.l. non hanno svolto difese;

considerato che, preliminarmente, parte ricorrente è onerata dal produrre entro l'inizio della adunanza camerale copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta del ricorso nei confronti di Ice Berg e della Curatela;

che, nel merito, il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi; con il primo si denuncia la violazione dell'art 360 comma 1 n.4 in relazione agli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ., per avere la corte distrettuale giudicato inesistente, essendo scaduto il termine di efficacia, la proposta irrevocabile d'acquisto dei beni immobili da parte di un terzo (elemento centrale ai fini della idoneità della proposta concordataria a raggiungere il suo scopo) valutando le condizioni esistenti al tempo della pronuncia del tribunale, laddove nel frattempo la proposta di acquisto era stata rinnovata; con il secondo

AW

motivo si censura, sotto il medesimo profilo della violazione degli artt. 132 cod.proc.civ e 118 disp.att. cod.proc.civ, la affermazione della corte distrettuale, che sarebbe in contrasto con gli elementi documentali sottoposti alla sua valutazione, secondo la quale la proposta di concordato era incerta in determinati aspetti quali la concreta realizzabilità della compravendita; con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 160 e 161 della Legge fallimentare, in quanto la corte distrettuale, ritenendo irrilevante la rinnovazione della proposta irrevocabile d'acquisto successiva alla udienza in cui il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento, avrebbe violato il principio della piena devoluzione della controversia alla corte d'appello investita del reclamo ex art.18 l.fall.; con il quarto motivo si lamenta, sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ, che la corte distrettuale non avrebbe analizzato gli elementi (erogazione di un mutuo a favore del promittente acquirente degli immobili, esistenza sul conto corrente del medesimo di somma che ne avrebbe garantito la solvibilità) destinati a provare la concreta realizzabilità della domanda di concordato;

ritenuto che tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, non paiono meritevoli di accoglimento, atteso che: a)la corte distrettuale non ha omesso di motivare circa la nuova proposta d'acquisto immobiliare da parte del terzo, ha bensì ritenuto che essa (oltre a non superare i motivi di inapprezzabilità della precedente connessi con la incertezza circa la solvibilità del promittente) fosse priva di rilevanza nel procedimento di reclamo, in quanto formulata successivamente alla udienza in cui il tribunale era stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di fallimento; b)tale convincimento non pare in contrasto con il disposto dell'art.18 l.fall., non in particolare

and

con l'effetto devolutivo pieno del reclamo, che non appare idoneo a consentire al giudice di appello l'esame di elementi di fatto diversi (perché successivamente venuti ad esistenza) da quelli, offerti con la proposta di concordato, sui quali il tribunale si era pronunciato (cfr.Cass.n.5257/12); c)il dedotto contrasto tra la motivazione esposta nel provvedimento impugnato e le risultanze dei documenti in atti appare, da un lato, qui evocato con inammissibile genericità (senza cioè le specifiche indicazioni richieste dall'art.366 n.6 cod.proc.civ.), dall'altro non costituisce più di per sè, a seguito della modifica dell'art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. di cui al D.L.n.83/2012, vizio denunciabile per cassazione (cfr.ex multis S.U.n. n.8053/14);

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis cod.proc.civ per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato."

2. All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, dato atto del deposito copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta del ricorso nei confronti di Ice Berg e della Curatela, esaminate le difese della parte ricorrente e letta la memoria dalla medesima depositata, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che del resto non hanno trovato nella memoria anzidetta confutazioni apprezzabili.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

AN

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2016